



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 14 Novembre 2022
CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI - ONLUS

Il giorno 14 Novembre 2022 alle ore 18,30 si è riunita presso la sede associativa in Via Regina Margherita, 1 Taranto, in seconda convocazione, come regolarmente convocata dal Presidente, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale ed adeguamento alla Riforma del Terzo settore.

Sono presenti 9 soci su 11 iscritti:

CARLEO Luciano , ALBANESE Gianfranco , ADAMO Vito Antonio, BARBUTO Ignazio, CIARDO Domenico , FIORE Mario , RUGGIERO Natale , PANUNZIO Mario , PAGLIARI Giuseppe.

Il Presidente Carleo Luciano dopo aver ringraziato i soci per la partecipazione all'odierna Assemblea Ordinaria dei Soci ritiene doveroso per la salute di tutti chiedere all'inizio della discussione se per quanto stabilito dalla normativa in tema di emergenza COVID vi sono impedimenti per la presenza all'Assemblea , tutti i soci presenti compreso il Presidente confermano che non vi sono impedimenti legati all'emergenza COVID che non consentono di partecipare in presenza all'odierna Assemblea dei soci. Il Presidente afferma e prende atto come detto all'ingresso della sede da tutti i soci presenti all'odierna Assemblea che nessuno ha temperatura corporea superiore a 37,5 °C . Il Presidente afferma e chiede di mettere a verbale che tutti i soci presenti all'odierna Assemblea già dall'ingresso alla sede associativa indossano la maschera FFP2 , che hanno provveduto ad igienizzare le mani , che hanno un distanziamento tra di loro maggiore di un metro ed ancora il Presidente afferma che i locali della sede sono stati puliti, igienizzati-sanificati e che gli stessi sono areati naturalmente con l'apertura delle finestre. Tutti i soci presenti prendono atto di tutto quanto riferito. La riunione dopo queste necessarie precisazioni in tema COVID può avere avvio.

Il Presidente CARLEO Luciano preso atto della presenza dei soci regolarmente iscritti all'Associazione , come da documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti , constatata la regolare convocazione dei soci e l'inutile esperimento della prima convocazione considera l'Assemblea Ordinaria dei soci regolarmente costituita e legittimata a deliberare. L'assemblea come da statuto vigente è presieduta dal Presidente che nomina Segretario verbalizzante dell'Assemblea dei soci il sig. BARBUTO Ignazio che accetta la nomina, i soci nulla eccepiscono.

Il Presidente passa al primo ed unico punto all'Ordine del Giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale ed adeguamento alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente sottolinea che l'odierna Assemblea Ordinaria dei Soci si tiene avvalendosi della proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità per le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le Onlus, quale è la nostra associazione, di modificare lo statuto con il quorum dell'assemblea ordinaria come indicato nell'articolo 26 bis, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Il Presidente informa i soci presenti che tenuto conto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore di cui al Decreto legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo settore" ed in linea con i successivi chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, si



rende necessario adeguare lo Statuto affinché lo stesso sia conforme alle norme previste dalla Riforma del Terzo settore consentendo alla nostra associazione l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Presidente precisa che le modifiche statutarie sono necessarie per continuare ad operare secondo quanto disposto dal Codice del Terzo Settore come Ente del Terzo Settore. I soci unanimemente confermano l'intenzione che l'associazione assuma la tipologia di ETS e all'unanimità confermano di apportare le necessarie modifiche allo statuto in conformità al Codice del Terzo Settore. Il Presidente evidenzia che sino a quando l'associazione non si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'associazione continuerà a svolgere la propria attività avvalendosi dell'attuale regime ONLUS. Il Presidente preso atto dell'unanimità dei soci presenti di apportare le modifiche statutarie presenta agli intervenuti la bozza di Statuto modificato, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 Ottobre 2022, a termine di una approfondita analisi svolta nel Direttivo da tutti i suoi Consiglieri in carica, Presidente Sig. Carleo Luciano, Vice Presidente Sig. Adamo Vito Antonio, Tesoriere Sig. Barbuto Ignazio, Segretario Sig. Fiore Mario e Sig. Pagliari Giuseppe. Il Presidente continua affermando che per le modifiche apportate allo Statuto e sottoposte per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci si è tenuto conto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore di cui al Decreto legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo settore" ed esse sono in linea con i successivi chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per le associazioni ETS, Enti Terzo Settore di promozione sociale, dato che l'intenzione è quella di assumere la tipologia di ETS. Quindi si procede alla lettura, articolo per articolo, dello Statuto modificato, costituito da ventidue articoli, soffermandosi sulle differenze rispetto alla versione dello statuto precedente, anche questo formato da ventidue articoli.

Il Presidente riferisce che nel Nuovo Statuto sottoposto l'impianto complessivo dello Statuto approvato il 23 giugno 2019 in Assemblea Straordinaria dei Soci è rimasto immutato nei contenuti degli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9 e 12,13,14,15,16,17,18,19 e 22 mentre sono state introdotte modifiche agli art. 1, 10 e 11, 20 e 21. Le modifiche all'art. 1 (Costituzione dell'Associazione) riguardano il secondo periodo prima frase che, preso atto che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è operativo, diventa: << A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. >> mentre le modifiche agli artt. 10 e 11, e 20 e 21 sono state effettuate per riportare i predetti articoli in linea con le norme del Terzo Settore ed in particolare per gli artt. 10 e 11 della elezione democratica di tutte le cariche sociali e per gli artt. 20 e 21 sulle maggioranze di partecipazione e decisione dei soci per Scioglimento e Devoluzione del patrimonio (art.20) e Modifiche dello Statuto (Art. 21). Entrando nel merito delle modifiche degli artt. 10 e 11 si precisa che per l'art. 10 (Consiglio Direttivo) si è eliminata la cooptazione per il Consigliere deceduto, dimissionario o decaduto e si è prevista in ogni caso la elezione del nuovo Consigliere in Assemblea dei Soci ed ancora nello stesso articolo 10 si è eliminata la nomina del VicePresidente da parte del Presidente prevedendo la sua elezione in Consiglio Direttivo, al pari delle altre cariche del Consiglio Direttivo elette. Quindi si è stabilito che il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno Presidente, Segretario, Tesoriere e VicePresidente. Le modifiche all'art. 11 (Il Presidente) hanno riguardato l'eliminazione della parte in cui si indicava che il Presidente nomina il VicePresidente parte incompatibile con le modifiche introdotte all' art. 10. Per quanto attiene le maggioranze di



partecipazione e decisione dei soci per Scioglimento e Devoluzione del patrimonio (art.20) e Modifiche dello Statuto (Art. 21) le modifiche statutarie introdotte, fermo restando quanto previsto e regolato dall'art. 9 (Assemblea dei soci), prevedono in entrambi i casi di cui agli artt. 20 e 21 che l'Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed ancora che la decisione dell'Assemblea Straordinaria è presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti all'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

A conclusione della lettura articolo per articolo ed ai chiarimenti su ciascun articolo modificato, l'Assemblea Ordinaria dei soci è invitata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese, per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di approvare il Nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato all'unanimità dei soci presenti di compiere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del presente atto con Statuto parte integrante. Il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea vengono incaricati all'unanimità dei soci alla sottoscrizione in triplice copia del presente atto e dell'allegato Statuto.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 Novembre 2022 si conclude alle ore 20,30. Il presente verbale, costituito da tre pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

CARLEO Luciano



Il Segretario verbalizzante Assemblea Ordinaria dei Soci

BARBUTO Ignazio

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 14 Novembre 2022
CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI - ONLUS

Il giorno 14 Novembre 2022 alle ore 18,30 si è riunita presso la sede associativa in Via Regina Margherita, 1 Taranto, in seconda convocazione, come regolarmente convocata dal Presidente, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale ed adeguamento alla Riforma del Terzo settore.

PRESENZA

CARLEO LUCIANO

Carlo Luciani

IORE MARIO

Mario Iore

ALBANESE CINTRANCO

Cinturano

GAELIARI EMERSON

Emerson

ADAMO VITO ANTONIO

Vito Adamo

RUGGIERO NATALÈ

Natalè Ruggiero

PANUNZIO MARIO

Mario Panunzio

BARBUTO IGNAZIO

Ignazio Barbuto

CIARDO DOMENICO

Domenico Ciarro

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CONTRAMIANTO
ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI
(CONTRAMIANTO & ALTRI RISCHI)

Art. 1
(Costituzione dell'Associazione)

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata " CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI", più brevemente denominata " CONTRAMIANTO & ALTRI RISCHI " , di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI ETS", più brevemente denominata " CONTRAMIANTO & ALTRI RISCHI ETS " oppure "CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI Ente del Terzo Settore ", più brevemente denominata " CONTRAMIANTO & ALTRI RISCHI Ente del Terzo Settore ".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'emblema dell'associazione sarà rappresentato dal logo sotto riportato.



Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, e gli stessi consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.

Art. 2
(Sede dell'Associazione)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TARANTO , in via Regina Margherita n. 1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di TARANTO non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di TARANTO ed in ambito nazionale ed internazionale.



Enrico B. B. B.

Carla Ferraro



Con delibera del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite e soppresse sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3

(Origini e durata dell'associazione)

L'associazione "CONTRAMIANTO ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E ALTRI RISCHI", più brevemente denominata " CONTRAMIANTO & ALTRI RISCHI " è già operante dalle sue origini, anno 2006, con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa e di utilità sociale, con la finalità dell'abolizione dell'amianto ed agenti cancerogeni e la difesa dagli effetti sulle persone e sull'ambiente dall'azione di tali agenti e degli altri fattori di rischio. L'Associazione non ha fini di lucro, è retta dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni, dal Decreto legislativo 117 del 2017 e dal presente Statuto.

Ha durata fino al conseguimento dello scopo che si prefigge.

Art. 4

(Scopi, Finalità ed Attività dell'Associazione)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'associazione ha per finalità l'abolizione dell'amianto e degli agenti cancerogeni, a cui non può essere attribuito un valore limite, e la difesa degli effetti sulle persone e sull'ambiente dall'azione dei fattori di rischio per la tutela e il benessere di uomini, animali e piante.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle sotto elencate attività di interesse generale che rientrano fra quelle previste dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore:

- art.5, c.1, lett. c) , del Codice del Terzo settore, prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- art.5, c.1, lett. d) , del Codice del Terzo settore, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art.5, c.1, lett. e) , del Codice del Terzo settore, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- art.5, c.1, lett. h) , del Codice del Terzo settore, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art.5, c.1, lett. w) , del Codice del Terzo settore, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

L'Associazione promuove:

- l'informazione scientifica rivolta a cittadini e lavoratori sui danni derivanti dall'azione dell'amianto, cancerogeni e fattori di rischio per la salute e l'ambiente ;
- la divulgazione delle azioni individuali e collettive per la difesa della salute e dell'ambiente di cittadini e lavoratori esposti all'amianto, cancerogeni o da altri fattori di rischio;
- l'individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall'amianto, cancerogeni e altri fattori;
- la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori dall'amianto, cancerogeni o da altri fattori di rischio.

L'Associazione sostiene:

Giuseppe Berto

Carlo Furlan



- i lavoratori e i cittadini che hanno subito danni a causa dell'amianto, cancerogeni o di altri fattori di rischio ed i familiari di persone malate o decedute per causa di dette cause promuovendo anche indagini epidemiologiche e programmi di controllo sanitario per la prevenzione e cura ;
- I lavoratori che si prefiggono di debellare l'uso dell'amianto e di altri agenti cancerogeni da tutti i processi lavorativi;
- I cittadini che subiscono gli effetti dell'esposizione all'amianto, cancerogeni o altri fattori di rischio.

L'associazione si prefigge:

- di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo ed internazionale che stabilisca in modo chiaro l'abolizione dell'amianto e degli agenti cancerogeni e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica garantendo la tutela dell'ambiente e la salute dei lavoratori e cittadini;
- di promuovere e partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale e internazionale in cui si faccia riferimento nell'ambito tecnico, epidemiologico, sanitario, della bonifica, della previdenza, ed in qualsiasi altro ambito, all'amianto, cancerogeni o altri fattori di rischio al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla tutela dell'ambiente e sul diritto alla salute di cittadini e lavoratori che subiscono gli effetti dannosi di tali agenti;
- di portare beneficio alle persone accrescendo la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro e garantendo livelli di controllo sanitario e di cura secondo il diritto costituzionale di tutela della salute e uguaglianza tra i cittadini;
- di intrattenere relazione con tutti quegli organismi istituzionali, scientifici e tecnici che studiano il problema dell'amianto, cancerogeni o di altri fattori di rischio;
- di richiedere consulenze esterne di tecnici ed esperti sulle problematiche correlate all'amianto , cancerogeni o di altri fattori di rischio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere anche ogni altra attività non specificamente menzionata purché coerente con le finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

(Patrimonio ed entrate dell'associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

Barbato
Stefano
Barbato



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota sociale del socio, quota sociale che tutti i soci sono tenuti a versare. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il Tesoriere provvederà alla gestione delle entrate e delle spese, compilando un bilancio preventivo ed il rendiconto a consuntivo, che, dopo l'approvazione in Consiglio Direttivo, saranno sottoposti all'Assemblea dei soci corredata dal parere dell'organo di revisione (se nominato).

Art. 6 **(Costituzione di parte civile)**

L'Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui si rivendica il risarcimento dei danni dovuti all'amianto, ai cancerogeni ed altri rischi per le persone e l'ambiente. La Costituzione di parte civile è decisa dal Consiglio direttivo ed avviene tramite il Presidente, oppure su sua delega tramite il Segretario o altro rappresentante del Consiglio direttivo.

Art. 7 **(Aderenti all'Associazione e Volontari)**

1) Aderenti all'associazione:

a) Il numero dei soci è illimitato.

b) Possono aderire all'associazione:

- a titolo personale tutti coloro che condividono in pieno gli scopi associativi, con particolare riferimento alle persone, cittadini e lavoratori che direttamente o indirettamente hanno subito l'esposizione all'amianto, ad altri agenti cancerogeni o fattori di rischio e i conseguenti danni alla salute o che subiscono ancora oggi gli effetti di tali agenti vivendo in zone contaminate o lavorando in condizioni a rischio;

- Persone giuridiche, a mezzo dei rappresentanti legali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a realizzarle.

Deputato

Sei

Carla



c) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego alla domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.

d) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. L'esercente la patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

e) E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione. Non è quindi consentita alcuna adesione all'associazione determinata da esigenze contingenti e limitata nel tempo.

f) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Il socio che ha versato il contributo annuale conserva i diritti di socio entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità corrisposta.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro la data di scadenza annuale del 31 marzo di ogni anno si intende automaticamente escluso a far tempo dal 1° giorno successivo alla predetta data di scadenza.

Sarà mantenuta la qualità di socio anche con versamento dopo la data di scadenza, avendo comprovato al Consiglio direttivo la impossibilità di versare tale quota entro il termine di scadenza.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 15 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dall'Associazione.

Stima Barbi

Forner



2) Volontari:

- a) I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- c) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- d) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- e) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8 (Organi e Libri sociali - Registri)

1) Organi:

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo ;
- l'organo di controllo (se nominato), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione (se nominato), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2) Libri sociali – Registri:

a) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

b) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

c) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

d) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.9 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

Amministratore Delegato

Consiglio Direttivo



L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, lettera o e-mail , contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

La comunicazione di Assemblea dei soci dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai componenti dell'Organo di Controllo e Organo di Revisione, se nominati, ed affissa in ogni sede dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, e l'eventuale nomina dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione ;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
- Le assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti o per delega e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci intervenuti o per delega , in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito:

- Alle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- Allo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Per le modifiche dello Statuto dell'Associazione si veda quanto previsto all'articolo 21 del presente Statuto.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione si veda quanto previsto all'articolo 20 del presente Statuto.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle Assemblee personalmente o per delega da conferire esclusivamente ad altro socio e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo Segretario verbalizzante dell'Assemblea dei soci, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante dell'Assemblea dei soci. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.10 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 5 a un massimo 11 membri, in relazione ai partecipanti all'associazione e alle sedi

Bento

di

Laurea Scilicet



secondarie costituite, compresi il Presidente ed il Vicepresidente. I Consiglieri sono eletti tra i soci, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, per una durata di tre anni e rieleggibili. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, sarà compito dell'Assemblea Ordinaria dei Soci provvedere alla sua sostituzione mediante elezione di un nuovo Consigliere tra i soci, questi resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, indicando luogo, data e ora sia nella prima che nella seconda convocazione, ordine del giorno della riunione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Per validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Verbalizzante della riunione del Consiglio è il Segretario, in sua assenza è nominato, tra i Consiglieri presenti, il Segretario verbalizzante della riunione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verbalizzante della riunione del Direttivo. Il verbale è riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.

Il Consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio stesso. Per le convocazioni e le deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio direttivo.

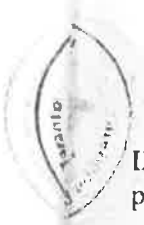
Art.11 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo delle riunioni del Consiglio Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente e il Tesoriere possono riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, possono fare pagamenti, rilasciando, o ricevendo quietanze.

Handwritten notes:
to
Be
Don
Karlhofer



Il Presidente può delegare per iscritto singole funzioni al Segretario e, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Consiglio.

Art. 12
(Il Segretario)

Il Segretario è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei soci; provvede al disbrigo della corrispondenza; è a capo del personale, qualora presente.

Il Segretario nell'ambito delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo, a cui riferisce della sua attività nel corso delle riunioni, e secondo l'indicazioni dall'assemblea dei soci è inoltre deputato a svolgere un ruolo di raccordo tra i soci, in particolare tra la sede nazionale e le sedi secondarie, occupandosi prevalentemente dell'organizzazione delle attività associative e delle relazioni esterne dell'associazione secondo le indicazioni del Presidente, che deve essere costantemente informato. Il Segretario cura i comunicati stampa e le informazioni periodiche ai soci servendosi anche di appositi supporti informatici. Il Segretario su delega del Presidente può rappresentare l'associazione in giudizio.

Art. 13
(Il tesoriere)

Il tesoriere cura le entrate e le uscite dell'associazione, redige il bilancio annuale, prende ogni iniziativa, d'accordo con il Presidente ed il Segretario nell'ambito del Consiglio Direttivo, per riscuotere le quote sociali, i contributi e le donazioni. Rende noto, nell'assemblea annuale di bilancio, con la più grande trasparenza, a tutti gli associati, lo stato di contabile e patrimoniale dell'associazione.

In particolare:

- predispone il primo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre;
- redige il bilancio annuale, bilancio consuntivo e bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta contabile dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 14
(Organo di Controllo e Organo di Revisione)

1) Organo di controllo.

L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

2) Organo di revisione.

L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.15 (Collegio arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed a equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Lecce il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.16 (Durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.17 (Quota sociale)

La quota associativa a carico di tutti soci senza alcuna distinzione è fissata annualmente dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci, senza alcuna distinzione, non in regola con il pagamento delle quote sociali, fissato entro il termine del 31 marzo, non possono, successivamente alla scadenza, partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non possono essere elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



Sarà mantenuta la qualità di socio anche con versamento della quota sociale dopo la data di scadenza, avendo comprovato al Consiglio direttivo la impossibilità di versare tale quota entro il termine di scadenza.

Art.18 (Bilancio)

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare in Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, bilancio consuntivo e bilancio preventivo del successivo esercizio, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art. 19 (Utili ed Avanzi di gestione)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti all'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.21 (Modifiche allo statuto)

Per le Modifiche allo Statuto dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Le Modifiche allo Statuto dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti all'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Top: A small checkmark.
Middle: A signature that appears to be "D. B.". Below it, another signature that looks like "D. B.". Further down, a long, flowing signature that appears to be "Pellegrini".

Art.22
(Disciplina transitoria e Norme di rinvio)

L'assunzione nella denominazione sociale dell'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" come inserita nello Statuto sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed anche alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 D.lgs 117/2017.

Fino alla iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed anche nel termine di cui all'art. 104 comma 2 D.lgs 117/2017, la denominazione dell'Associazione dovrà essere seguita dal termine Onlus, al posto di "ETS", "Ente del Terzo Settore", e continueranno a trovare applicazione le norme statutarie precedenti in tema di ONLUS incompatibili con il Codice del Terzo Settore.

L'efficacia delle modifiche statutarie apportate come contenute nel presente Statuto sono subordinate all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale di cui al Codice del Terzo Settore e a tale termine si collegano anche la cessazione delle vecchie clausole Onlus divenute incompatibili con la nuova disciplina.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luigi Jervino

Luigi Jervino



Atto registrato il 30 NOV. 2022 al n° 2658
Imposte liquidate per € ESENTE per n° 3 anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
delega del Direttore Provinciale